

STATUTO

**OM CONSULENZE E SERVIZI
S.R.L. IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARNO SA VIA SAN VALENTINO 2

Numero REA: SA - 484157

Codice fiscale: 05921140652

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

Amministrazione - rappresentanza e controllo contabile: L'amministrazione del-

la società è affidata ad un amministratore unico nella persona di: **MILONE AMALIO** che durerà in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni; il signor MILONE AMALIO, presente, dichiara di accettare la nomina non sussistendo a proprio carico cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

- All'amministratore così nominato viene conferita la rappresentanza ordinaria e straordinaria generale della società.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Ammontare del capitale sottoscritto e versato: Il capitale sociale è determinato e quindi sottoscritto dai soci in

euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero)

L'Amministratore, come innanzi nominato, attesta, che è stato versato nelle proprie mani l'intero capitale sociale, da parte dei soci come segue:

- **il signor ORZA FIORE** ha versato la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo di:

- assegno circolare, recante la clausola di non trasferibilità, n. 6079673742 - 12 dell'importo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) emesso da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA in data 23 giugno 2020, all'ordine di OM CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE;

- **il signor MILONE AMALIO** ha versato la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo di:

- assegno circolare, recante la clausola di non trasferibilità, n. 6079673741 - 11 dell'importo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) emesso da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA in data 23 giugno 2020, all'ordine di OM CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE.

Quota di conferimento dei soci - valore dei beni e dei crediti conferiti - quota di partecipazione dei soci:

il capitale sociale è stato sottoscritto in denaro dai soci e pertanto la quota di partecipazione allo stesso risulta dal seguente prospetto:

* **ORZA FIORE** quota di conferimento euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) - quota di partecipazione al capitale 50% (cinquanta per cento);

* **MILONE AMALIO** quota di conferimento euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) - quota di partecipazione al capitale 50% (cinquanta per cento).

Durata della società: La società ha durata sino al **31 dicembre 2070**.

Esercizi sociali: Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2020.

Importo globale approssimativo delle spese di costituzione a carico della società: Le spese del presente atto, preventivate in euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) cedono a carico della società.

DEPOSITO DELL'ATTO COSTITUTIVO E ISCRIZIONE DELLA SOCIETA'

Il presente atto verrà depositato ed iscritto a norma dell'art. 2330 (duemilatrecentotrenta) cod.civ. e successive modifiche ed integrazioni nonché della legge 24 novembre 2000 n.240, nonché a norma del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 come modificato dal decreto legislativo del n. 95 del 20 luglio 2018, nell'apposita sezione destinata alle imprese sociali.

STATUTO SOCIALE

CAPITOLO 1°. DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1. DENOMINAZIONE - E' costituita la società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

"OM CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

Ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, come modificato dal decreto legislativo del n. 95 del 20 luglio 2018, in attuazione della legge delega n. 106 del 6 giugno 2016.

1.2. OGGETTO ED ATTIVITA' STRUMENTALI

L'impresa Sociale esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Intende cioè avvalersi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale.

L'Impresa Sociale potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Per queste finalità la società ha per oggetto:

Consulenza aziendale ed imprenditoriale, e altra consulenza amministrativa-gestionale e pianificazione aziendale.

Formazione, sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria, certificazioni di qualità, attestazioni SOA, servizi di consulenza aziendale, orientamento professionale e intermediazione al lavoro.

L'erogazione di corsi di Formazione Professionale ed interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali, al primo inserimento lavorativo, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento di lavoratori, datori di lavoro, imprenditori, dirigenti, professionisti, disoccupati, neo diplomati, neo laureati e di tutte le categorie svantaggiate per tramite anche della formazione professionale continua e superiore.

Intermediazione al lavoro intesa come attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

ricerca e selezione del personale: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del po-

tenziale dei candidati;

supporto alla ricollocazione professionale: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività.

Attività di consulenza aziendale ed erogazione di servizi di assistenza, negli ambiti della Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, Medicina del Lavoro, Sorveglianza sanitaria, Certificazioni di Qualità, Attestazioni SOA, Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs 231/2001 e HCCP Sicurezza alimentare.

La realizzazione, gestione, conduzione ed esercizio di centri poliambulatoriali di medicina specialistica inerenti tutte le branche della medicina e chirurgia ed attività ad esse attinenti ed ausiliare atte all'erogazione di prestazioni mediche di Medicina Specialistica ed infermieristiche, attraverso la promozione, l'organizzazione e la gestione di supporto per l'esercizio di attività nel settore medico-sanitario con particolare riferimento alla fornitura di servizi di segreteria, prenotazione e gestione di locali per ambulatori medici, da erogarsi da liberi professionisti in convenzione con la società medesima. Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale, ove per tale regime si fa riferimento a contrattazione di categoria nazionale, regionale e territoriale, nonché a convenzioni locali con enti pubblici e/o Privati, quali ASL, Categorie professionali, Enti Mutualistici ed Assicurativi, nonché Associazioni, Circoli e Sodalizi privati di altra natura.

La produzione e la commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio ed in qualsiasi altra forma prevista, e tra queste a titolo esemplificativo la vendita a mezzo di distributori automatici, la vendita per corrispondenza, la vendita porta a porta, la vendita televisiva, e la vendita a mezzo internet, E-commerce e/o sistemi equipollenti, anche mediante l'importazione ed esportazione di beni durevoli e di consumo quali prodotti e cartellonistica antinfortunistica, dispositivi di protezione individuale quali, in via enunciativa e non tassativa di cuffie di protezione, inserti auricolari, calzature antinfortunistiche, DPI di protezione, protettori auricolari, indumenti di alta visibilità, elmetti e caschi di protezione, guanti generici e di protezione, indumenti generici, divise ed uniformi, apparecchi di protezione per le vie respiratorie, strutture ed attrezzature di equipaggiamento e logistica, estintori ed attrezzature antincendio, attrezzature di primo soccorso.

Manutenzione e ricarica, nonché il commercio e l'installazione di estintori, l'installazione di impianti antincendio e la vendita di materiale antinfortunistico e segnaletico.

Il coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo delle società, enti, imprese, consorzi e associazioni nelle quali partecipa od è interessata, ivi inclusa l'assunzione di rapporti di servizio in qualunque settore aziendale delle società, enti, imprese, consorzi e associazioni nei quali partecipa od è interessata.

L'acquisto, la cessione, l'affitto di materie prime, beni strumentali ivi compresi complessi aziendali, prodotti semilavorati e finiti, idonei ad agevolare lo sviluppo delle attività delle società, enti, imprese, consorzi e associazioni in cui partecipa od è interessata.

L'acquisto, la dismissione e la concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, che possono consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni in cui partecipa od è interessata.

L'attività di spedizioni nazionali ed internazionali, la prestazione di servizi di stoccaggio, distribuzione, trasporto, anche per conto terzi, ed import-export di materie prime, prodotti semilavorati e finiti, beni strumentali e non, nonché l'effettuazione di studi ed analisi di mercato connessi allo sviluppo ed ottimizzazione di detti servizi.

La concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate, oppure della società controllante e sue controllate e collegate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo della comunicazione, dei sistemi informativi, della grafica; la effettuazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica relativamente ad impianti, macchinari, veicoli e loro noleggio, nonché l'elaborazione di studi e ricerche in tema di politiche di gestione di imprese, di produzione di marketing.

Analisi, studi, ricerche, consulenze, progettazione, realizzazione e costruzione fino alla consegna chiavi in mano di modelli, opere, manufatti, impianti ed attrezzature, ivi compreso l'adeguamento a norme, il restauro e la bonifica;

Diffusione dei risultati di studi, ricerche e produzioni intellettuali attraverso mezzi di comunicazione audiovisivi e testi, organizzazione di seminari, convegni, attività illustrative ed espositive, corsi di aggiornamento formazione ed educazione;

Studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, attività tutte previste all'art. 17 comma 6 lettera B della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Servizi di consulenza e progettazione finalizzati all'assolvimento degli adempimenti previsti dalle vigenti normative relative alla impiantistica civile ed industriale, alla prevenzione antincendio, all'attuazione delle prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, al miglioramento in genere della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Assunzione dell'incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione, tramite professionisti abilitati, redazione dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutte le attività previste dal decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da tutte le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, analisi e valutazione dei rischi, ivi comprese le analisi ambientali e strumentali, la medicina del lavoro, la assunzione dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la sorveglianza sanitaria, queste ultime svolte da professionisti abilitati, nonché tutte le attività connesse quali gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, e quant'altro necessario per assicurare una completa assistenza;

Analisi e valutazione del rischio incendio, la progettazione e gestione di pro-

cedure e sistemi di prevenzione e protezione incendio ai sensi delle norme vigenti, nonché tutte le attività previste espressamente dal D.M. del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Definizione delle procedure fino alla realizzazione della sanificazione e pulizia di opere, attrezzature, impianti e luoghi di lavoro, nonché quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 e dal D.M. del 6 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni proponendo metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, effettuando poi la manutenzione o la bonifica di materiali contenenti amianto;

Analisi dei rischi e punti critici di controllo e relative procedure connesse al sistema di salvaguardia e di autocontrollo alimentare anche attraverso metodo di analisi HACCP;

Servizi di consulenza tecnico-amministrativa in ambito di preparazione e gestione delle gare di appalto in conformità alle normative vigenti, con predisposizione dei capitolati d'appalto e con previsione di sistemi di coperture assicurative in forma indicativa o definitiva;

L'organizzazione di mezzi tecnici e supporto delle attività di altre aziende e/o enti di natura sia pubblica che privata, nonché la fornitura agli stessi di servizi reali di carattere tecnico, immobiliare, gestionale ed organizzativo in genere; a tale scopo la società potrà fornire servizi di ricerca, assistenza e sostegno tecnico professionale, attraverso inventari, censimenti, indagini di mercato sul territorio, studi di fattibilità, studi di analisi di attività tecniche, industriali ed in diversi settori;

Servizi di consulenze e valutazioni peritali avvalendosi di soggetti in possesso dei prescritti requisiti professionali;

Progettazione, realizzazione ed esercizio per conto proprio e/o terzi di siti informatici, portali, reti;

Realizzazione ed esercizi di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e la tutela ambientale; le eventuali attività professionali saranno svolte direttamente, esclusivamente ed autonomamente, da singoli professionisti regolarmente abilitati a seconda dei casi e sotto la loro personale responsabilità ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 181;

Provvedere, anche mediante accordi con istituti di istruzione superiore e con enti di ricerca nazionali ed esteri, al supporto logistico, operativo e finanziario per la realizzazione ed il funzionamento di corsi, seminari, laboratori, centri ed istituti di ricerca ad alto livello e scuole ad indirizzo speciale, anche con sistemi telematici e di trasmissione via rete o via etere;

Promuovere, organizzare e realizzare programmi di ricerca da svolgersi presso o con la collaborazione di centri, istituti, laboratori, dipartimenti universitari o centri di ricerca;

Fornire supporti organizzativi e finanziari per iniziative qualificate, volte a fornire gli scambi con istituzioni culturali nazionali ed estere; promuovere, organizzare e realizzare anche in collaborazione con le scuole, università ed altri enti di istruzione pubblici o privati, corsi di perfezionamento ed attività didattiche per specializzazioni post-universitarie, formazione ed informazione;

Promuovere, elaborare, organizzare ed attuare anche in collaborazione con scuole, università ed altri enti di istruzione, iter formativi e corsi didattici specificamente volti all'aggiornamento professionale, alla preparazione di nuove professionalità e alla formazione di personale qualificato per il settore della ricerca;

Promuovere, organizzare e realizzare iniziative ed attività di ricerca, di sperimentazione, di consulenza e di assistenza professionale e valorizzazione delle potenzialità delle risorse umane;

Promuovere ed individuare fonti di finanziamento per la ricerca e per la didattica e la formazione presso istituzioni locali, nazionali ed europee gestione integrata in global – service di strutture di immobili ivi comprese le attività in essi esercitate e le prestazioni di servizi tecnici ed amministrativi sia delle società interne che di quelle esterne;

Attività di promotore ai sensi della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, proponendosi e costituendosi nelle forme previste dalle norme come società di progetto.

La costruzione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica; interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

interventi e prestazioni sanitarie;

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

formazione universitaria e post-universitaria;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione,

svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a mezzo dell'organo amministrativo e ad esclusivo giudizio dello stesso, per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle attività di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo e non nei confronti del pubblico), e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni), ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili ed immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese e sottoscrizione contratti di rete;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e sempre con esclusione delle attività di cui alla legge n. 1 del 1991 e successive modificazioni ed al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo.

1.3. SEDE - La società ha sede in **Sarno (SA)** e potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, commissionarie, concessionarie, depositi e rappresentanze in Italia e all'estero.

1.4. DURATA - La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2070** e potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'articolo 2484 codice civile.

La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITOLO 2 PATRIMONIO

2.1 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:

a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

b) dal fondo di riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;

d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione;

e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

2.2 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale è di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), costituito a norma di legge vigente in materia.

Le quote sono divisibili.

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale.

Fino a quando il capitale sarà inferiore ad euro diecimila potranno essere effettuati esclusivamente conferimenti in danaro.

2.3 – SCOPO NON LUCRATIVO

All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa sociale:

a) è fatto divieto di distribuire dividendi;

b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;

c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

CAPITOLO 3° SOCI

3.1 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE, AMMISSIONE NUOVI SOCI E TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

3.2 - RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Per rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia.

3.3 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

CAPITOLO 4° ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

4.1 – BILANCIO CONTABILE E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge.

Provvedono inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa Sociale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.

4.2 - UTILI

L'Impresa Sociale non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

- a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci.

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430 C.C., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

- b) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;

- c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli Amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

CAPITOLO 5° ATTIVITA' DI DECISIONE

5.1. DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;**
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;**
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;**
- d) le modificazioni dello statuto;**
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;**
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.**

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

5.2. DIRITTO DI VOTO - Hanno diritto di voto i soci che si legittimino tali sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

5.3. CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 5.4, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

5.4. ASSEMBLEA - Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 5.1 lettere d), e) ed f) ovvero nel caso previsto dal 4° comma dell'art. 2482-bis c.c., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla

sede sociale, purchè nel territorio di un altro stato membro dell' Unione Europea.

Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2475 c.c., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano di età.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio comunicato all'organo amministrativo. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento, in conformità al disposto dell'art. 2479 - bis, ultimo comma c.c..

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

5.5. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed il regolare svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 31 quarto comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predi-

sposto il foglio delle presenze.

5.6. DELEGHE - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. **La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.**

5.7. VERBALE DELL'ASSEMBLEA - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno, deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 3.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

5.8. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - Tanto in prima che in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. **Nei casi previsti dal precedente articolo 5.1 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.**

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

5.9. Nei casi in cui per legge od in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

CAPITOLO 6° AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

6.1. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

6.2. DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE - Gli amministratori re-

stano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

6.3. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. **In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.**

Valgono in ogni caso le prescrizioni di cui all'art. 2475, 3° ed ultimo comma c.c.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

6.4. RAPPRESENTANZA - L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

6.5. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

CAPITOLO 7° ORGANI DI CONTROLLO

7.1. ORGANO DI CONTROLLO - La società può nominare, obbligatoriamente nei casi previsti dalla legge, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni del collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, salva diversa determi-

nazione dell'assemblea dei soci.

Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia tempo per tempo vigenti.

7.2. CAUSE DI INELEGIBILITA' E DI DECADENZA - Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

7.3. CESSAZIONE DALLA CARICA - I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti se nominati.

Si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

CAPITOLO 7° SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

7.1 – SCIOGLIMENTO

L'Impresa Sociale si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

7.2 – DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

CAPITOLO 8° STRUMENTI FINANZIARI

8.1 – EMISSIONE

Con deliberazione dell'Assemblea, l'Impresa Sociale può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

CAPITOLO 9° DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

9.1 VOLONTARIATO

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

9.2 – COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'.

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

- a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;
- b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

9.3 – REGOLAMENTI

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

9.4 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e l'Impresa Sociale, gli Amministratori, i Liquidatori o i Sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede l'Impresa Sociale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina gli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Impresa Sociale.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Impresa Sociale e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquidatori e Sindaci, relativamente alle controversie degli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nella quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

9.5 - RINVIO - Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

- Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione devono preservare l'assenza

di scopo di lucro per i soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di ramo d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale.

- In caso di cessazione dell'impresa, infine, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, costituiti ed operanti da almeno tre anni o a particolari Fondi previsti dall'articolo 16, comma 1 del D.lgs. 112/2017 e s.m.i., secondo le disposizioni statutarie.

- L'efficacia delle operazioni straordinarie è subordinata alla specifica autorizzazione da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, la quale deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale i soggetti interessati manifestano la loro intenzione di procedere, allegando la documentazione necessaria alla valutazione della conformità delle operazioni secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale del 27 aprile 2018, recante "Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali".

- Ai fini fiscali la parti dichiara che il presente atto viene sottoposto alla registrazione con applicazione della sola tassa fissa ai sensi dell'art.10 della legge 466/99.

* Con riferimento al trattamento dei dati personali:

- le parti danno atto di essere state preventivamente informate circa gli elementi indicati nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 come modificato dall'art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 GDPR e dell'art.13 D. Lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) e pertanto prendono atto che il notaio è tenuto a comunicare determinati dati a soggetti pubblici.

I dati personali verranno inoltre raccolti e trattati anche in forma strutturata per gli adempimenti della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo (D.Lgs. 109/2007 e 231/2007, norme di attuazione, integrazioni e modifiche) e le successive elaborazioni da parte dei Soggetti pubblici competenti.

Il notaio rogante non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE n. 2016/679.

Le parti hanno il diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che li riguardano. Allo stesso modo possono richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi per motivi legittimi ad un loro specifico trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ed alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e fatto salvo quanto di seguito specificato per il diritto alla cancellazione.

L'atto notarile, come ogni altro analogo documento pubblico destinato a pubblici archivi, deve essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario, pertanto i dati personali conferiti per l'incarico professionale non potranno essere cancellati ove siano stati riportati in registri o atti tenuti secondo la Legge Notarile (L. 89/1913 e s.m.i.), in quanto acquisiti:

* per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento;

* nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

* ai fini di archiviazione nel pubblico interesse;

* per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per lo stesso motivo ogni successiva modifica dei dati ivi contenuti non dovrà e non potrà comportare modifica dell'atto, ma sarà documentata con le modalità sue proprie.

Pertanto, le parti espressamente consentono che i dati forniti, relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale, siano trattati e/o comunicati a terzi;

- le stesse parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui all'oggetto, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, i propri dati personali.

Le parti autorizzano espressamente il rilascio di copie autentiche del presente atto a chiunque ne faccia richiesta.

ATTO PUBBLICO

che richiedo io Notaio ho ricevuto e del quale ho dato

lettura

alla parte che lo approva, lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive nei modi di legge, avendolo dichiarato conforme alla propria volontà, alle ore 16:30 (sedici e minuti trenta)

Scritto

in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio.

Consta di fogli sedici per facciate sessantuno fin qui.

Firmato

FIORE ORZA

AMALIO MILONE

Giuseppe CIOFFI Notaio Sigillo.